



COMUNE di SPIAZZO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

Allegato A) alla delibera consiliare

nr. 09 dd. 29.03.2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

- F.to Compostella Paola -

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei debiti tributari derivanti da attività di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
3. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per tributi comunali nonché ai debiti di natura extratributaria, siano essi dovuti in via ordinaria che da attività di accertamento, siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola, il cui pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate.
4. Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali ed i debiti di natura extratributaria a qualsiasi titolo dovuti ed esigibili dal Comune.
5. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano applicazione nel caso in cui la stessa materia non trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo/entrata comunale. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.
6. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alla riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del relativo debito tributario.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00.=-;
 - quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 11 del presente Regolamento.
4. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo, o comunque il responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

ART. 3 MODALITA' E TERMINI DI RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria.
2. La valutazione dei presupposti per l'accoglimento o il diniego dell'istanza sono in capo al Funzionario responsabile del tributo o comunque al responsabile dell'entrata di cui si richiede la rateizzazione, il quale potrà richiedere all'istante ulteriore documentazione ad integrazione della pratica da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato nell'atto di richiesta.
3. Il carico di tributi e tariffe arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili e di pari importo.
4. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente prospetto:
 - a. Fino a € 100,00 nessuna dilazione;
 - b. Da € 100,01 a € 300,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
 - c. Da € 300,01 a € 600,00 fino ad un massimo 6 rate mensili;
 - d. Da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
 - e. Da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 15 rate mensili;
 - f. Da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino ad un massimo di 20 rate mensili;
5. Nel caso di richiesta di rateazione di debiti di natura tributaria, resta fatta salva la facoltà del funzionario responsabile dell'entrata di cui si richiede la rateizzazione di rideterminare il numero e la scadenza delle rate in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, per consentire il rispetto del dettato normativo di cui all'art. 1 comma 163 della L. 296/2006.
6. Nel caso in cui gli atti di pagamento siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.
7. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento, non ancora definitivo, deve essere presentata dal debitore entro il termine di prescrizione per la presentazione del ricorso in sede giudiziaria avverso l'avviso stesso.
8. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione non riguardi somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento di cui al punto 5 del presente articolo, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata perentoriamente entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento.
9. La domanda di rateizzazione, redatta su apposita modulistica comunale, deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda.
10. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero delle rate e la scadenza delle singole rate oltreché l'ammontare degli interessi dovuti, calcolati nella misura pari all'interesse legale in vigore. Gli interessi applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di

ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato.

11. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva, diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo, dedotto quanto già versato, sarà iscritto a riscossione coattiva secondo le previsioni normative in vigore
12. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato.
13. È sempre garantita al debitore la rateizzazione in sede di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 1, comma 796, L. 160/2019, di importi anche superiori ai 6.000,00 €, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data 1° gennaio 2023.